



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti e Loro Sedi

IRPEF E IRAP 2022: MODIFICHE CON LA LEGGE DI BILANCIO

Tra le novità della Legge di Bilancio 2022 spiccano la revisione dell'Irpef e l'abolizione dell'IRAP per le persone fisiche.

Più precisamente, per quanto riguarda l'Irpef, non si tratta di una vera e propria riforma ma di una ridefinizione della curva delle aliquote e delle detrazioni per lavoro, in accoppiata con la riformulazione del trattamento integrativo di 1.200 euro. Mentre per l'IRAP si è voluto, finalmente, riconoscere la mancanza di autonoma organizzazione e, quindi, la disapplicazione dell'imposta, per le imprese individuali e i professionisti.

NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF

Innanzitutto, si accorcia la curva delle aliquote che passano **da 5 a 4**.

Infatti, l'attuale sistema di tassazione Irpef, prevede le tradizionali aliquote per scaglioni di reddito: si tratta di 5 aliquote cui corrispondono altrettanti scaglioni reddituali e precisamente:

- | | |
|-----------------------------------|------|
| 1. da 0 a 15.000,00 euro: | 23%; |
| 2. da 15.00,01 a 28.000,00 euro: | 27%; |
| 3. da 28.000,01 a 55.000,00 euro: | 38%; |
| 4. da 55.000,01 a 75.000,00 euro: | 41%; |
| 5. da 75.00,01 in poi: | 43%. |

Con le novità introdotte dal 2022, si riducono a 4 gli scaglioni con l'effetto di ridurre le aliquote degli scaglioni medio-bassi. Infatti, le nuove aliquote (e scaglioni) Irpef, **in vigore dal 2022**, sono le seguenti:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) da 0 a 15.000,00 euro: | 23% ; |
| 2) da 15.00,01 a 28.000,00 euro: | 25% ; |
| 3) da 28.000,01 a 50.000,00 euro: | 35% ; |
| 4) da 50.000,01 euro in poi: | 43% . |

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Pertanto, volendo sintetizzare, le novità sono le seguenti:

- ✓ il penultimo scaglione termina a 50 mila euro anziché a 55 mila euro;
- ✓ scompare lo scaglione 55 mila – 75 mila euro attualmente tassato al 41%;
- ✓ le due aliquote intermedie del 27% e del 38% si riducono, rispettivamente, al 25% e 35%.

Le nuove aliquote entrano in vigore il 1° gennaio 2022, ma al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni, gli Enti locali avranno tempo **fino al 31 marzo** per adeguare le addizionali al nuovo sistema a 4 aliquote.

COME CAMBIANO LE DETRAZIONI PER LAVORO

La legge di Bilancio non modifica l'attuale sistema di detrazioni differenziate a seconda della tipologia di reddito da lavoro percepito e, per questo motivo, più che di riforma si deve parlare di revisione dell'imposta. Per capire meglio cosa cambia, di seguito si confrontano le vecchie detrazioni con quelle nuove.

Tipologia di Detrazione	Disciplina fino al 31/12/2021	Disciplina dal 01/01/2022
Detrazione per redditi di lavoro dipendente (art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) D.P.R. n. 917/1986)	- per redditi fino a 8.000 euro: detrazione pari a 1.880 euro (non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380 euro); - per redditi oltre 8.000 euro e fino a 28.000 euro: $978+902*[(28.000-\text{reddito complessivo}) / (28.000-8.000)]$ - per redditi oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro: $978*[(55.000-\text{reddito complessivo}) / (55.000-28.000)]$ - per redditi oltre 55.000 euro: 0	- per redditi fino a 15.000 euro: detrazione pari a 1.880 euro (non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380 euro); - per redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: $1.910+1.190*[(28.000-\text{reddito complessivo}) / (28.000-15.000)]$ - per redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: $1.910*[(50.000-\text{reddito complessivo}) / (50.000-28.000)]$ - per redditi oltre 50.000 euro: 0 Il suddetto importo si incrementa di 65 euro per i redditi da 25.000 euro a 35.000 euro.
Detrazione per redditi di pensione (art. 13, comma 3, lett. a), b) e c) D.P.R. n. 917/1986)	- per redditi fino a 8.000 euro: detrazione pari a 1.880 euro (non inferiore a 713 euro); - per redditi oltre 8.000 euro e fino a 15.000 euro: $1.297+(1.880-1.297)*[(15.000-\text{reddito complessivo}) / (15.000-8.000)]$ - per redditi oltre 15.000 euro e	- per redditi fino a 8.500 euro: detrazione pari a 1.955 euro (non inferiore a 713 euro); - per redditi oltre 8.500 euro e fino a 28.000 euro: $700+(1.955-700)*[(28.000-\text{reddito complessivo}) / (28.000-8.500)]$

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

	fino a 55.000 euro: $1.297 * [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / (55.000 - 15.000)]$ - per redditi oltre 55.000 euro: 0	- per redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: $700 * [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)]$ - per redditi oltre 50.000 euro: 0 Il suddetto importo si incrementa di 50 euro per i redditi da 25.000 euro a 29.000 euro.
Detrazione per altri redditi (art. 13, comma 5, lett. a) e b) D.P.R. n. 917/1986)	- per redditi fino a 4.800 euro: detrazione pari a 1.104 euro; - per redditi oltre 4.800 euro e fino a 55.000 euro: $1.104 * [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / (55.000 - 4.800)]$ - per redditi oltre 55.000 euro: 0 Il suddetto importo si incrementa di 50 euro per i redditi da 11.000 euro a 17.000 euro.	- per redditi fino a 5.500 euro: detrazione pari a 1.265 euro; - per redditi oltre 5.500 euro e fino a 28.000 euro: $500 + (1.265 - 500) * [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 5.500)]$ - per redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: $500 * [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)]$ - per redditi oltre 50.000 euro: 0 Il suddetto importo si incrementa di 50 euro per i redditi da 11.000 euro a 17.000 euro.
MODIFICHE AL TRATTAMENTO INTEGRATIVO		

Per comprendere appieno gli impatti della nuova Irpef sui contribuenti non si può tralasciare un altro importante particolare.

Infatti, al fine di evitare salti d'imposta o eccessivi vantaggi per i redditi medio-alti, si è provveduto a rivedere anche il trattamento integrativo (conosciuto anche come "bonus Irpef") pari a 1.200 euro per i redditi fino a 28.000 euro e l'ulteriore detrazione per i redditi da 28.000 a 40.000 euro (D.L. n. 3/2020).

Novità

La legge di Bilancio a tale proposito stabilisce che:

- l'importo massimo del trattamento integrativo di 1.200 euro viene riconosciuto **fino a 15.000 euro** di reddito;
- il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non 28.000 euro a **condizione** che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 D.P.R. n. 917/1986), lavoro dipendente (art. 13, comma 1 D.P.R. n. 917/1986), per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. a) e b) e comma 1-ter D.P.R. n.917/1986), per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 917/1986) e per detrazioni edilizie (art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986), per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque **non**

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l'imposta lorda;

- viene eliminata l'ulteriore detrazione applicata, fino al 2021, in misura decrescente fino a redditi pari a 40.000 euro (art. 2 D.L. n. 3/2020).

ABROGAZIONE DELL'IRAP

Un'ulteriore novità riguarda l'esenzione da Irap **dal periodo d'imposta 2022** (più precisamente dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge) per le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni.

Quella dell'applicazione dell'IRAP per le imprese individuali e soprattutto per i lavoratori autonomi è una questione che si trascina da alcuni anni.

Il presupposto dell'IRAP, come noto, è l'esercizio abituale di una attività, autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, comprese le attività esercitate dalle società e dagli enti, inclusi gli organi e le Amministrazione dello Stato.

Tra i soggetti passivi, quindi, la norma annovera anche le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate (art. 5, comma 3 del TUIR) esercenti arti e professioni.

Infatti, partendo dalla lettura combinata delle suddette norme si è posto il problema dell'assoggettamento a IRAP degli esercenti attività di lavoro autonomo che, di fatto, non hanno una organizzazione di mezzi autonoma e strutturata.

Il problema è emerso, in tutta la sua evidenza, con la sentenza 21 maggio 2001, n. 156, emessa dalla Corte costituzionale.

La Consulta, dichiarando infondate o inammissibili le eccezioni di incostituzionalità del D. Lgs. n. 446/1997, con quella pronuncia, ha ribadito che l'IRAP è un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle (sole) attività autonomamente organizzate e ha riconosciuto in tale valore aggiunto, direttamente connesso all'elemento organizzativo, un idoneo indice di capacità contributiva.

Sulla scia di questa sentenza, nel corso degli anni, la Cassazione si è espressa in innumerevoli occasioni ribadendo, sostanzialmente, che il requisito dell'autonoma organizzazione (presupposto impositivo ai fini IRAP) sussiste nel caso in cui:

- sia l'unico responsabile dell'organizzazione, non essendo, quindi, inserito in strutture organizzative riferibile ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività (ad esempio dispone di uno studio attrezzato);
- si avvalga solo in modo non occasionale di lavoro altrui (sia lavoro dipendente che sotto forma di collaborazioni coordinate e continuative o a progetto).

Chiaramente, ciò non è bastato per spingere il Legislatore a prendere una netta posizione (salvo ammettere la disapplicazione solo per i soggetti in regime dei minimi e di vantaggio prima e forfetario dopo) e, conseguentemente, si è sviluppato un notevole contenzioso.

Ora sembra che, finalmente, si voglia fissare un punto fermo e risolutivo.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Infatti, come anticipato, viene previsto l'esonero dall'imposta per gli imprenditori individuali e i professionisti/artisti non associati, che non hanno scelto i regimi forfetario e di vantaggio e per i quali ricorrono i requisiti dell'autonoma organizzazione, come sopra delineato.

Gli effetti della nuova disposizione possono essere così riassunti:

- **cesserà il contenzioso in essere** per tutti i casi di esclusione previsti dalla legge di Bilancio;
- in sede di dichiarazione IRAP 2022, i contribuenti **si limiteranno a versare l'eventuale saldo** chiudendo, quindi, la partita con il Fisco.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti